

CAPITOLATO D'ONERI PER LA CONCESSIONE DELLA MALGA: “Malgonera-Doff-Pape” facente parte del Demanio Regionale Veneto

- CRITERI GENERALI DI GESTIONE DEI PASCOLO E DEI MANUFATTI

Nella sua attività di gestione del patrimonio silvopastorale regionale, l'Azienda Regionale Veneto Agricoltura osserva il rispetto di tutte le leggi e norme nazionali e locali applicabili e segue, attraverso un progressivo adeguamento, i requisiti previsti dalla norma UNI EN ISO 14001 sui Sistemi di Gestione Ambientale, al fine di ottenere un miglioramento continuo delle proprie prestazioni ambientali. Pertanto l'ente persegue la prevenzione di qualsivoglia inquinamento e la risoluzione di ogni impatto significativo negativo al territorio, tendendo al miglioramento ambientale attraverso:

- la realizzazione di interventi volti alla razionale utilizzazione delle risorse agricole e forestali e al miglioramento dell'efficienza delle strutture produttive, anche finalizzata ad una riduzione dei consumi energetici;
- la incentivazione e consolidamento delle imprese agricole
- la pianificazione di interventi agro-zootecnici e silvopastorali seguendo criteri di sostenibilità;
- la riduzione impatti negativi sul territorio generati dai concessionari e dai cantieri;
- l'incentivazione e miglioramento della comunicazione con i vari soggetti operanti sul territorio e la sensibilizzazione dei soggetti concessionari presenti sul territorio.

Per quanto riguarda in particolare la concessione dell'unità produttiva in argomento, il conduttore avrà l'obbligo del rispetto di tutte le leggi e norme nazionali e locali applicabili e dovrà perseguire:

- il risparmio delle risorse energetiche e dei consumi idrici;
- l'impiego di soluzioni tecnologiche che offrano i minori impatti ambientali;
- la limitazione dell'impiego dei prodotti pericolosi per la salute dell'uomo e dell'ambiente;
- la minimizzazione della produzione di rifiuti e l'aumento della frazione riciclabile.

La concessione della malga è disciplinata mediante specifica convenzione in conformità alle disposizioni del “bando” , dal presente “Capitolato” e per quanto da predetti documenti non disposto, dalle condizioni previste dal Disciplinare Tecnico ed Economico di cui di cui all'art 25 della L.R. n. 52 del 13.09.1978 e successive modifiche ed integrazioni (di seguito denominato “Disciplinare”), dalla normativa generale che regola tale settore, dal codice di Buona Pratica Agricola, nonché dagli usi e consuetudini locali:

- la destinazione d'uso sarà quella di pascolo ovino. L'allevamento di specie diverse da quelle elencate dovrà essere preventivamente ed espressamente autorizzato;
- il carico massimo consentito sarà di 80 U.B.A., secondo le tabelle di ragguaglio e relative tolleranze previste dal “disciplinare”, considerato però che il comprensorio pascolivo è privo di recinzioni, lo stesso è considerato come integrativo dei pascoli contermini di proprietà diversa pertanto è ammesso il pascolamento di tipo transumante, ovvero un grosso carico di bestiame per un periodo proporzionalmente ridotto;
- il bestiame monticato dovrà essere custodito in condizioni di sicurezza;
- è vietato il pascolo libero ai maschi adulti interi;
- è vietato il pascolo e lo stazionamento prolungato del bestiame in appezzamenti circoscritti e ristretti, vicino o in prossimità di fabbricati non in concessione, dei sentieri nonché all'interno del bosco e nelle aree prative non concesse;

- il periodo di monticazione avrà inizio il 10 giugno e terminerà il 30 settembre di ogni anno;
- la concessione cesserà di diritto e di fatto allo scadere dell'ultimo anno di durata della stessa, senza bisogno di preavviso o disdetta;
- il canone annuo sarà rivalutato annualmente in base alla variazione assoluta in aumento dell'indice dei prezzi al consumo accertato dall'ISTAT per le famiglie di operai e impiegati;
- i pascoli saranno consegnati così come sono al momento della consegna;
- le strutture potranno essere utilizzate appena rese agibili e a norma con la normativa vigente;
- sono a carico del concessionario le manutenzioni ordinarie e straordinarie ai fabbricati e alle strutture;
- il concessionario è obbligato ad eseguire annualmente l'estirpazione dal pascolo delle piante infestanti prima che producano il seme, il taglio in prefioritura delle ortiche, la pulizia e la manutenzione delle pozze di abbeveraggio esistenti, lo spurgo dei pozzi neri e vasche del liquame, la disinfezione dei depositi di acqua potabile, la manutenzione delle scoline ecc. così come previsto dal "Disciplinare";
- ad ogni inizio stagione, in occasione della consegna della malga, saranno stabiliti e quantificati, gli interventi di manutenzione e di miglioramento che il Concessionario dovrà eseguire a proprio carico;
- qualsiasi opera di carattere straordinario che il concessionario intenderà eseguire dovrà essere preventivamente valutata e autorizzata da parte del concedente ;
- la malga non può essere né in tutto, né in parte subaffittata o subconcessa;
- le attrezzature, gli impianti mobili, se non in dotazione alla malga al momento della consegna ed eventuali oneri per i servizi in rete, rimarranno rispettivamente di proprietà o a carico del concessionario;
- di norma non sarà concessa legna combustibile;
- l'Attività agrituristica potrà essere svolta solamente secondo la normativa in vigore e preventivamente autorizzata da parte del concedente.